



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

ORDINANZA DI POLIZIA MARITTIMA

Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi minori, aventi lunghezza tra le perpendicolari non superiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Terrasini-Cinisi,

- VISTI: l'articolo 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione Marittima;
- VISTO: il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 recante << Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare>>;
- VISTO: il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 riguardante << Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485>>;
- VISTO: il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 298 riguardante << Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca>>;
- VISTO: il D.lgs. 27 maggio 2005, n.108 riguardante << Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)>> ed in particolare l'art. 6;
- VISTO: il D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 recante << Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297>>;
- VISTO: il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riguardante << Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>>;
- VISTO: il Decreto 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante <<Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari>>;
- VISTA: la circolare n° 001 del 20 ottobre 2010 dal titolo "Personale Marittimo", serie "Tabelle di Armamento", emessa dal Comando Generale del Corpo

delle Capitanerie di Porto con dispaccio prot. nr. 0100015 di pari data, avente per argomento “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890 (21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23)”;

VISTO: il dispaccio prot. nr. 96471 in data 1 agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento <<Tabelle minime di armamento definitive delle unità navali minori>> in cui è stata rappresentata l’opportunità di redigere le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della sopra richiamata circolare n° 001/2010, tenendo conto comunque dei principi in essa enunciati;

CONSIDERATO: che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della suddetta circolare n° 001/2010, la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti autorità marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

VISTA: la propria Ordinanza n° 16 del 9 giugno 2015, con la quale sono state adottate le tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza delle unità da pesca abilitate di lunghezza non superiore a 24 metri tra le perpendicolari;

VISTO: il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) <<per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima>> ed il relativo verbale di rinnovo 2022-2025;

RAVVISATA: l’opportunità di rivedere le tabelle minime di armamento approvate con la sopra citata Ordinanza n° 16/2025 introducendo talune deroghe ritenute congrue sulla scorta delle richieste formulate dalle associazioni rappresentative della categoria della locale marineria;

SENTITE: le parti interessate (armatori, cooperative e rappresentanti dei lavoratori marittimi), mediante riunione tenuta in data 23 ottobre 2025 presso gli uffici di questo Comando (verbale foglio prot. nr. 10083 del 28/10/2025);

ORDINA

Art. 1

(Modifiche all’Ordinanza n° 16/2025)

L’allegato all’Ordinanza n. 16/2025, parte integrante della medesima, è sostituito integralmente dall’allegato alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Disposizione finale)

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del giorno 29 ottobre 2025. A decorrere da tale data, l’allegato all’Ordinanza n. 16/2025 è abrogato e sostituito dal nuovo allegato di cui all’articolo 1, restando la predetta Ordinanza pienamente valida per ogni altro effetto.

Art. 3
(Pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, nonché mediante l'invio ai soggetti interessati tramite pec/e-mail e pubblicata nella Sezione Ordinanze del sito web istituzionale di questo Ufficio:
www.guardiacostiera.gov.it

Terrasini, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giovanni Walter SICURO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.lgs. 7 marzo 2015 n.82 e norme collegate.

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO RELATIVE ALLE NAVI MINORI AVENTI LUNGHEZZA TRA LE PERPENDICOLARI NON SUPERIORE A 24 METRI ADIBITE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE E RAVVICINATA.

APPLICABILE PER QUALSIASI SISTEMA DI PESCA AUTORIZZATO IN LICENZA

TIPO DI UNITA' DA PESCA	FORZA MINIMA	COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO	TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO
Unità da pesca prive di apparato motore di propulsione, uguali o inferiori alle 3 TSL, abilitate alla pesca costiera locale entro 3 miglia dalla costa.	1 marittimo	Comandante	Conduttore per la pesca locale ¹
Unità da pesca dotate di apparato motore di propulsione (ivi comprese le <i>Unità Removeliche</i> ²), uguali o inferiori alle 3 TSL, abilitate alla pesca costiera locale entro 3 miglia dalla costa.	2 marittimi	Comandante	Conduttore per la pesca locale ¹
		Motorista	Marinaio motorista ³
	In alternativa		
	1 marittimo	Comandante - Motorista	Conduttore per la pesca locale ⁴ Marinaio motorista ³
Unità da pesca, superiori alle 3 TSL ma inferiori o uguali alle 5 TSL abilitate alla pesca costiera locale (entro 6 miglia dalla costa)	2 marittimi	Comandante	Conduttore per la pesca locale ¹
		Motorista	Marinaio motorista ³
	In alternativa		
	1 marittimo	Comandante - Motorista	Conduttore per la pesca locale ⁴ Marinaio motorista ³
Unità da pesca, superiori alle 3 TSL ma inferiori o uguali alle 5 TSL abilitate alla pesca costiera locale (entro 12 miglia dalla costa)	2 marittimi	Comandante	Conduttore per la pesca locale ¹
		Motorista	Marinaio motorista ³
	In alternativa		
	2 marittimi	Comandante - Motorista	Conduttore per la pesca locale ⁴ Marinaio motorista ³
		Marinaio	Marinaio ⁵
Unità da pesca superiori alle 5 TSL ma inferiori o uguali alle 25 TSL abilitate	2 marittimi	Comandante	Conduttore per la pesca locale ¹
		Motorista	Marinaio motorista ³

alla pesca costiera locale (entro 6 o 12 miglia dalla costa)	In alternativa		
	2 marittimi	Comandante - Motorista	Conduttore per la pesca locale ⁴ Marinaio motorista ³
		Marinaio	Marinaio ⁵
Unità da pesca superiori alle 3 TSL ma inferiori o uguali alle 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata (entro 20 o 40 miglia dalla costa)	3 marittimi	Comandante	Capo barca per la pesca costiera ⁶
		Motorista	Motorista abilitato ⁷
		Marinaio	Marinaio ⁵
	In alternativa		
	3 marittimi	Comandante - Motorista	Capo barca per la pesca costiera ⁸ Motorista abilitato ⁷
		Marinaio	Marinaio ⁵
		Mozzo o Giovanotto di Macchina	Mozzo ⁹ o Giovanotto di macchina ¹⁰
Unità da pesca superiori alle 25 TSL ma inferiori o uguali alle 60 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata e locale entro 20 miglia dalla costa	4 marittimi	Comandante	Capo barca per la pesca costiera ⁶
		Motorista	Motorista abilitato ⁷
		Marinaio	Marinaio ⁵
		Mozzo o Giovanotto di Macchina	Mozzo ⁹ o Giovanotto di macchina ¹⁰
	In alternativa		
	3 marittimi	Comandante - Motorista	Capo barca per la pesca costiera ⁸ Motorista abilitato ⁷
		Marinaio	Marinaio ⁵
		Mozzo o Giovanotto di Macchina	Mozzo ⁹ o Giovanotto di macchina ¹⁰
Unità da pesca superiori alle 25 TSL ma inferiori o uguali alle 60 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata e locale entro 40 miglia dalla costa	4 marittimi	Comandante	Capo barca per la pesca costiera ⁶
		Motorista	Motorista abilitato ⁷
		Marinaio	Marinaio ⁵
		Mozzo o Giovanotto di Macchina	Mozzo ⁹ o Giovanotto di macchina ¹⁰

	In alternativa		
	4 marittimi	Comandante - Motorista	Capo barca per la pesca costiera ⁸ Motorista abilitato ⁷
		2 Marinai	Marinaio ⁵
		Mozzo o Giovanotto di Macchina	Mozzo ⁹ o Giovanotto di macchina ¹⁰
Unità da pesca superiori alle 60 TSL ma inferiori o uguali a 100 G.T.	5 marittimi	Comandante	Capo barca per la pesca costiera ⁶
		Motorista	Motorista abilitato ⁷
		Marinaio	Marinaio ⁵
		Giovanotto di macchina	Giovanotto di macchina ¹⁰
		Mozzo	Mozzo ⁹
	In alternativa		
	4 marittimi	Comandante	Capo barca per la pesca costiera ⁸
		Motorista	Motorista abilitato ⁷
		Marinaio	Marinaio ⁵
		Mozzo o Giovanotto di Macchina	Mozzo ⁹ o Giovanotto di macchina ¹⁰
Unità da pesca superiori a 100 G.T. ma inferiori alle 200 TSL;	6 marittimi	Comandante	Marinaio autorizzato alla pesca ¹¹
		Motorista	Meccanico navale di seconda classe per motonavi ¹²
		2 Marinai	Marinaio ⁵
		Giovanotto di coperta	Giovanotto di coperta ¹³
		Giovanotto di macchina o Mozzo	Giovanotto di macchina ¹⁰ o Mozzo ⁹

LEGENDA:

1. Conduttore per la pesca locale (art. 264 del Reg. Cod. Nav.);
2. L'unità deve essere munita di autorizzazione ministeriale per l'installazione/utilizzo di apparato motore solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca ai sensi dell'art. 1 – comma 3 – del D.M. del 24 novembre 2008 (M.I.P.A.A.F.);

3. Marinaio motorista (art. 274 del Reg. Cod. Nav.);
4. Il Conduttore per la pesca locale, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di natanti da pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici dei natanti stessi (art. 264 – comma 3 – R.C.N.);
5. Marinaio: aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta (allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231);
6. Capo barca per la pesca costiera (art. 261 del Reg. Cod. Nav.);
7. Motorista abilitato (art. 273 del Reg. Cod. Nav.);
8. Il Capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorità marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse (art. 261 – comma 3 – Reg. Cod. Nav.);
9. Mozzo: avere 16 (sedici) anni di età (allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231);
10. Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 (diciotto) anni di età. (allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231);
11. Marinaio autorizzato alla pesca (art. 257 del Reg. Cod. Nav.);
12. Meccanico navale di seconda classe per motonavi (art. 271 del Reg. Cod. Nav.);
13. Giovanotto di coperta: aver effettuato almeno 12 mesi di navigazione da mozzo (allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231).